

CLXXXVII.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Deliberazione per l'aggiunta di membri mancanti alla Commissione di finanze — Seguito della Discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Adozione della proposta dell'Ufficio Centrale per la trasposizione degli articoli 4 e 5, ed approvazione dell'articolo 5 divenuto articolo 4 — Aggiunta all'articolo 6 del Senatore Arnulfo accettata dall'Ufficio Centrale e dal R. Commissario — Osservazioni del Senatore Scialoia — Schiarimenti richiesti dal Senatore Duchoqué, forniti dal R. Commissario — Considerazioni al riguardo del Senatore Arnulfo — Istanze del Senatore Paleocapa, cui risponde il R. Commissario — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone, date dal Senatore Arnulfo — Approvazione dell'articolo 6^o coll'aggiunta del Senatore Arnulfo — Rinvio all'Ufficio Centrale dell'articolo 7 cogli emendamenti proposti dai Senatori Scialoia e Castelli Edoardo — Osservazioni al riguardo del Senatore Di Pollone — Proposta soppressiva della tabella A annessa all'articolo 8 del Senatore Di Revel — Lettura della petizione dei professori dell'Università di Torino — Osservazioni del Senatore Ricotti contro la proposta Di Revel — Risposta del Senatore Di Revel — Considerazioni dei Senatori Matteucci e Lauzi contro la stessa — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono pure i Ministri delle finanze e della guerra.

Il Senatore segretario **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si dà lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3237. Alcuni ufficiali della Milizia siciliana del 1848, ricorrono al Senato perchè voglia dare sollecito corso al progetto di legge relativo al riconoscimento dei loro gradi (*Petizione mancante dell'autenticità delle Arme.*)

N. 3238. La Giunta Municipale di Alife (Terra di Lavoro) fa istanza che dal Senato venga modificato l'art. 3 del progetto di legge sull'imposta della ricchezza mobile.

Presidente. Si porta a conoscenza del Senato la domanda di congedo del Senatore **Mossotti**.

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge la lettera del Senatore **Mossotti** colla quale, per motivi di salute, domanda un congedo, il quale gli è dal Senato concesso.

Presidente. Prima di passare all'ordine del giorno,

debbo pregare il Senato di avvertire che la discussione del bilancio procede nella Camera elettiva, e che quindi pare necessario che la nostra Commissione di finanze si metta anche all'opera, e conformemente a quanto si fece negli anni precedenti, prepari il lavoro, onde poi non debba seguire troppo grande intervallo, dopochè i bilanci saranno approvati dalla Camera dei Deputati, per la discussione e deliberazione di questa materia nella nostra Camera.

Debbo far presente al Senato che nella Commissione permanente di finanze, nominata sull'esordio di questa sessione mancano quattro membri.

Uno morì, ed è il compianto Senatore **Gori**; l'altro si trova assente ed occupato da funzioni permanenti, ed è il marchese **D'Asditto**, attualmente prefetto di Napoli; il terzo per le funzioni che attualmente esercita non potrebbe più convenevolmente prender parte alle deliberazioni, e questi è il signor ministro conte **Menabrea**; e finalmente il quarto è il signor **Lella**, il quale è trattenuto per causa di malattia in Sicilia.

Consequentemente io prego il Senato di voler provvedere affinchè la Commissione di finanza abbia il numero effettivo disponibile dei suoi membri, vale a dire siano surrogati i signori **Gori**, **Lella**, **D'Asditto** ed il ministro **Menabrea**.

Voci. Il presidente, il presidente.

Presidente. Spetta al Senato di nominare, come si è fatto in principio, i membri di questa Commissione.

Voci. Li nomini il presidente.

Presidente. Interrogherò allora il Senato se intende di deferire all'Ufficio di presidenza la surrogazione a farsi dei membri mancanti o che non possono più prender parte alle deliberazioni della Commissione di finanze.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(Approvato.)

L'Ufficio di Presidenza dunque si occuperà della surrogazione di questi membri.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Nell'adunanza di ieri si era fatta la questione di sapere in qual posto converrebbe stabilire la disposizione relativa alla forma del collocamento a riposo; l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo in proposito col signor Commissario Regio e coi signori proponenti, Senatore Scialoja e Senatore Di Pollone, e si riconobbe all'unanimità che quella disposizione così concepita: « Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, e con Decreto Ministeriale per tutti gli altri; » fosse posta immediatamente dopo l'art. 3 facendone un articolo separato sotto il N. 4. Quindi l'articolo 4 già votato diverrebbe art. 5:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza della legge relativa alla inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo l'impiegato che vi abbia diritto a termine degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda. »

Poi verrebbe la proposta fatta dal signor Senatore Di Pollone, dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, e che fu parimente votata dal Senato, che formerebbe nello stesso articolo il paragrafo così concepito:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale dev'essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Con questo sistema si comincia dalla disposizione generale sulla forma con cui si deve fare il collocamento a riposo; quindi si stabilisce il diritto del Governo di collocare d'ufficio a riposo gli impiegati. Poi nel paragrafo si accorda a quelli che sono nominati con Decreto Reale, la guarentigia della previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Io pregherei il signor Presidente di voler mettere ai voti questa proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senato ha inteso come l'Ufficio Centrale d'accordo coi Senatori Scialoja e Di Pollone, che nella seduta di ieri proposero alcune variazioni all'articolo in discussione, abbia proposto di fare una ricomposizione e una trasposizione di articoli.

La ricomposizione consisterebbe in ciò, che all'articolo 4, che è già stato votato dal Senato, si aggiunga un'alinea in questi termini:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio de' ministri. »

E questo è l'alinea che stava prima nell'art. 5.

Poi si tratterebbe di mettere al luogo dell'art. 4 la disposizione in questi termini:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato con decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Se non c'è nessuna difficoltà, comincerò per mettere ai voti non la sostanza parziale delle disposizioni dell'articolo 5 che furono già votate, ma la forma, solamente del medesimo, perchè queste due parti vengano ad unirsi. Poichè riterrà il Senato che la prima parte dell'articolo, che secondo la proposta dell'Ufficio Centrale diverrebbe 5, era l'articolo 4, e la seconda parte è l'emendamento stato approvato ieri in seguito alla proposta del senatore Di Pollone. Poi verrebbe l'art. 5 il quale diventerebbe l'articolo 4.

Comincio adunque per mettere ai voti la prima, che è già stata per la sostanza oggetto di precedente votazione, e che non riflette che l'unione all'articolo 4 di quella parte già approvata, che formava l'emendamento del Senatore di Pollone, e che prenderà il numero 5.

Chi approva l'articolo 4 che diventerà 5, nella conformità che ho letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metterò ai voti l'articolo 5 che diventerà articolo 4:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

« Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge, coloro che nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto ed in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi, e a' quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare. »

« Gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Questa è l'ultima redazione fatta in seguito dei concerti presi tra l'Ufficio Centrale e il Commissario Regio.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. L'articolo 6 dispone che per essere considerati impiegati civili, ed avere conseguentemente diritto alla pensione, è mestieri che siano *retribuili in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio*.

Prese queste parole nello stretto loro significato, ne deriverebbe la conseguenza che sto per accennare, vale a dire che gli impiegati del registro e del bollo e delle ipoteche i quali siccome sono attualmente retribuiti unicamente con aggio, non potrebbero avere la pensione, vale a dire non potrebbero essere per l'oggetto della pensione considerati come impiegati civili, poichè né in tutto né in parte sarebbero stipendiali.

L'articolo come è proposto, io non lo credo redatto per escludere tale classe d'impiegati, anzi penso che costoro siano ravvisati dal Ministero, e lo saranno dal Parlamento, eguali agli altri impiegati, perchè sono di concetto, nei quali si richiede molta istruzione, poichè sono chiamati ad applicare leggi per sè difficili, e ad apprezzare il valore delle contrattazioni, delle disposizioni testamentarie e simili, locchè esige perizia e non poca esperienza.

Quindi per togliere ogni dubbio che sorgerebbe, ritenuti i termini coi quali è concepito l'articolo, io propongo un emendamento, il quale ho fiducia sia per essere consentito e dall'Ufficio Centrale, dal Commissario Regio e dal Senato approvato, perchè io non credo che il Senato voglia stabilire una differenza che in fatti non è né può essere, fra impiegati ed impiegati coll'attribuire diritto a pensione ai percettori delle contribuzioni, ai tesorieri e simili, che sono impiegati dipendenti dallo stesso ramo finanziario, e si voglia negare ad un altro genere di percettori, nei quali si richiedono altresì altre cognizioni speciali.

Io proporrei per conseguenza che l'alinea dell'art. 6 fosse così redatto;

« I ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, e gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

In tal modo scomparirà ogni dubbio che i sovra nominati impiegati ottengano quel tanto che hanno diritto di aspettarsi.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Il signor relatore ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale ha riconosciuto e riconosce che gli impiegati demaniali, cioè, i ricevitori del registro e i conservatori delle ipoteche debbono necessariamente essere contemplati nella legge sulle pensioni civili ed essere considerati come

impiegati civili per gli effetti della presente legge; ma non si credeva che fosse assolutamente necessario di nominarli espressamente nella legge, se è vero che alcuni conservatori delle ipoteche abbiano uno stipendio fisso, e che il Governo garantisca ai ricevitori del demanio un *minimum* di stipendio di lire 800, che potrebbe anche essere considerato come uno stipendio fisso.

Tuttavia poichè questo dubbio è stato mosso, e che la intenzione tanto dell'Ufficio Centrale quanto del Governo è che questa importante categoria d'impiegati sia compresa nella legge sulle pensioni civili, il relatore dichiara che l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal signor senatore Arnulfo.

Presidente. La parola spetta al senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Arnulfo, ma lo solamente osservare al Senato che bisognerebbe esprimerlo in modo, che non conferisse un beneficio ad impiegati di alcune provincie, come le provincie meridionali, che fino ad oggi non hanno tal beneficio.

In queste vi sono individui retribuiti o con aggio o con aggio e parte di stipendio, e sono i così detti percettori che non furono mai considerati come impiegati del Governo, ma come semplici individui nominati dal Governo per riscuotere le imposte annue.

Godono essi le retribuzioni di un aggio, ma non hanno mai goduto del beneficio delle pensioni, e non dovrebbe questa legge estendere a tali individui un diritto che prima non avevano.

Sono bensì d'accordo col propinante che agli impiegati di altre provincie retribuiti solamente con aggio, ai quali le vigenti leggi conferiscono questo diritto, la legge che noi siamo per votare non debba loro menarlo.

Vorrei quindi si facesse una distinzione la quale potrebbe essere concepita così: « Gli impiegati presso i due rami del Parlamento e gli impiegati retribuiti con aggio e aventi diritto alla pensione secondo la legge locale. »

Senatore Jacquemoud, relatore. L'emendamento proposto dal senatore Arnulfo, non considera né punto né poco i percettori, ma solo gli impiegati del registro e bollo e i conservatori delle ipoteche.

In quanto ai percettori non se ne fa parola, e quando fossero semplicemente retribuiti con aggio nelle provincie meridionali essi non avrebbero diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 6.

Quindi ne risulta che l'intento del senatore Scialoja si trova già compito.

Dopo queste osservazioni io credo che non insisterà per mettere nel paragrafo la disposizione di cui ha parlato, per i percettori nelle provincie meridionali.

Senatore Scialoja. Quali sono le parole precise?

Senatore Jacquemoud, relatore. Sono queste:

« I ricevitori del registro e bollo, ed i conservatori delle ipoteche sebbene retribuiti solamente con aggio,

e gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Dunque questo non contrasta per nulla a quanto esiste nelle provincie napoletane.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale diceva testè che gli impiegati del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche avendo guarentito dal Governo un *minimum* di retribuzione fissa, anche quando non si faccia di essi espressamente parola, si debba intendere che abbiano diritto a pensione.

In verità questa guarentia del *minimum* non esiste. Secondo i nuovi ordinamenti dell'amministrazione demaniale in tutto il regno d'Italia, è stabilito che i ricevitori del registro e bollo, e così anche i conservatori delle ipoteche sono unicamente ed esclusivamente retribuiti ad aggio nè hanno garantito nessun *minimum* di retribuzione certa, di modo che, io credo che se non si facesse espressamente menzione di questi impiegati nell'articolo di legge che sta in discussione, non vi potrebbe essere nessun dubbio che sarebbero esclusi dal novero degli impiegati civili che hanno diritto a pensione.

Fatta questa dichiarazione, io non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole senatore Arnulfo.

I ricevitori di registro e bollo sono veramente impiegati governativi di una classe ben diversa da quella a cui appartengono i percettori delle imposte dirette e gli altri contabili.

I percettori delle imposte dirette sono agenti dell'amministrazione pubblica che non hanno altra incumbenza se non di riscuotere le quote d'imposta secondo i ruoli che ricevono dalle Direzioni delle contribuzioni dirette. Non è così dei ricevitori del registro e bollo. Costoro sono impiegati di concetto. Debbono essere istruiti non solo nelle materie speciali concernenti la legge di registro e bollo e delle altre tasse, ma debbono ancora avere sufficienti cognizioni de' principii legali, per poter intendere la natura dei contratti, e per potere interpretare ed applicare convenientemente la legge.

È noto che questi agenti sono costituiti primi giudici dell'applicazione della legge, primi tassatori dell'imposta; ed è noto altresì che gli ispettori, che sono i revisori delle operazioni dei ricevitori del registro e bollo, possono ben rare volte arrecar rimedio agli inconvenienti ed al danno finanziario, che deriva da poca perizia o da poca diligenza ed onestà dei ricevitori.

È ancora da osservare, che già si manifesta una certa renitenza nell'accettare quest'ufficio pubblico, sia perchè i ricevitori del registro non hanno retribuzione stabilmente assicurata, sia perchè hanno la responsabilità della custodia materiale del danaro, sia ancora perchè sono obbligati a prestare una cauzione.

Ora questa renitenza si farà ancora maggiore qualora si togliesse loro il diritto ad una pensione di riposo.

Questo diritto infatti lo hanno i ricevitori del regi-

stro e bollo in varie provincie d'Italia. Solamente nelle provincie meridionali non lo hanno, o per dir meglio non l'avevano prima del nuovo ordinamento demaniale, poichè l'applicazione delle leggi dell'ex-Reame era sì poca cosa che non si richiedevano impiegati così elevati ed istruiti come presentemente si richieggono.

Ma oggi che nuove tasse di registro e bollo sono applicate in tutto il Regno, e formano un complesso di legislazione già molto difficile ed importante, si è immutato tutto l'ordinamento del personale, ed i ricevitori di questo ramo anche nelle provincie meridionali sono messi nelle stesse condizioni di quelli delle altre provincie, onde non sarebbe giusto il fare distinzione tra gli uni e gli altri.

Se per ragioni d'equità anzi di giustizia, il Senato crederà, che si debba ai ricevitori del registro e bollo accordare diritto a pensione, è evidente, che questo diritto deve ancora accordarsi a quelli delle provincie meridionali che sono nelle stesse condizioni; queste considerazioni valgono pure per i conservatori delle ipoteche.

Quindi io non posso non aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo, cioè che si aggiunga all'articolo 6 un inciso, per effetto del quale i conservatori delle ipoteche sarebbero assimilati agli altri impiegati civili pel conseguimento della pensione.

Adottando la formola tassativa dell'emendamento, non vi ha pericolo che si possano valere di questo beneficio i percettori o contabili di altra amministrazione come i ricevitori del lotto, od i percettori delle contribuzioni dirette, perocchè quanto a costoro, non concorrendo gli stessi motivi, non si deve certamente dare lo stesso beneficio.

Presidente. L'Ufficio centrale avendo aderito all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, è inteso che il medesimo si ritiene appoggiato.

La parola spetta al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. L'ho ceduta al Senatore Duchoqué.

Presidente. La parola spetta al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Dalle parole dell'onorevole Commissario regio rilevo, che fin qui nelle provincie meridionali, i ricevitori del registro non avevano diritto a pensione.

Parmi che il Senato debba sentire, come io sento, il bisogno di uno schiarimento.

Questa classe numerosissima d'impiegati, che fino ad oggi non aveva diritto a pensione verrà essa ad acquistarlo per effetto della legge attuale anche per tutto il servizio che ha prestato?

Io dubito, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo possa lasciare la questione in grande incertezza; epperò io pregherei l'onorevole Commissario Regio a volermi dire quali sono in proposito le sue idee.

Commissario Regio. Risponderò all'onorevole se-

natore Duchoqué che il dubbio chiaramente si risolve colla applicazione dei principii generali della legge.

In essa è dichiarato che si considererà come utile per la pensione di riposo il servizio prestato come volontario od alunno, cioè il servizio non retribuito.

Ma non si può al certo considerare come utile, per il conseguimento della pensione, il servizio prestato sotto l'impero di una legislazione che non gli attribuiva alcun valore per gli effetti della pensione.

Quindi parrebbe che i ricevitori del registro delle provincie meridionali non potrebbero far valere come utile per il conseguimento della pensione di riposo il tempo durante il quale hanno prestato servizio sotto lo impero delle antiche leggi.

Il loro diritto comincierebbe coll'applicazione della legge nuova.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io l'aveva ceduta al Senatore Duchoqué, ma poichè il signor Presidente mi chiama al mio turno, noterò solamente che ove questa clausola non venisse espressa, credo che potrebbe sorgere il dubbio nell'applicazione, in quanto che questi impiegati conservando lo stesso nome e lo stesso ufficio e solo variando l'importanza del loro ufficio medesimo perchè la legge è variata, potrebbesi applicare questa legge il giorno in cui essi domandassero di essere messi a riposo, nel senso in cui si applicano sempre le leggi di pensione, cioè considerandola come applicabile pel giorno in cui si ottiene il collocamento a riposo, e calcolando tutti gli anni precedenti di servizio, sotto qualunque altra legge abbiano avuto luogo.

Se questa legge dunque crea per tale classe di persone un diritto che non aveva sin oggi, io credo che, ove non si spieghi che questo diritto comincia da oggi in quanto al tempo utile per la pensione, possa sorgere nella pratica quel dubbio che sollevava il nostro collega Senatore Duchoqué.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo per una mozione d'ordine.

Senatore Arnulfo. Poichè tutti concordano nel riconoscere l'opportunità dell'emendamento proposto, e soltanto si dice che occorre di fare una qualche disposizione relativa ad alcune provincie dello Stato; e siccome nel titolo secondo della presente legge si tratta del servizio utile al conseguimento della pensione, parmi che la controversia che ora si agita, debba trovar luogo in uno degli articoli di tal titolo secondo, e che per la stessa ragione che all'articolo 6 si farebbe l'aggiunta che ho proposta, si farebbe colà un'aggiunta in quanto riguarda le provincie che si trovano in uno stato diverso dalle altre; così operando potrebbe procedersi alla votazione dell'articolo 6, rimandando la controversia attuale al titolo 2. -

Presidente. Aderiscono a questa sospensione i signori preopinanti?

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Fin da quando ebbe luogo la discussione generale, aveva fatto presente che io credevo di stretta giustizia che gl'impiegati tecnici addetti alla Giunta del censimento, dovessero essere riguardati, come impiegati aventi titolo alla pensione al pari di tutti gli altri impiegati stabili dello Stato.

E dissi pure che mi riservava di fare a questo scopo una proposizione di aggiunta ad alcun articolo e forse all'art. 42 che a ciò mi pareva più proprio; e soggiunsi ancora che quando fosse venuto in discussione l'art. 6 vi avrei aderito senza più, appunto perchè, ripeto, non ad esso, ma al 42, parevami opportuno portare la proposta aggiunta.

Il signor Ministro forse non avendo ben compreso il senso del mio discorso, e rispondendo dopo ad altri ed anche a me, credette che io avessi voluto oppormi a che fosse introdotto nell'articolo 6 proposto dal Ministero, quel cambiamento che fu introdotto dall'Ufficio Centrale, e che fu dal Ministro stesso accettato, supponendo appunto che tale opposizione io facessi perchè l'articolo tal quale fu proposto dal Ministero potesse giovare a far ragione ai diritti degli impiegati della Giunta da me propugnati.

Ma questo non era il mio concetto. Io ho detto chiaramente, che avrei approvato, come approvo interamente l'art. 6 modificato, e che mi riservavo invece di proporre quell'emendamento che io credevo necessario a tutelare i diritti degli impiegati della Giunta, all'art. 42, perchè era appunto in quell'articolo che lo stesso Ufficio Centrale diceva si sarebbero potuti prendere in considerazione altri impiegati che si credesse non essere stati abbastanza considerati dalla legge generale. Io dunque ripeto che se mi vien riservata la facoltà di proporre la mia modificazione all'art. 42, approvo interamente questo articolo 6. Ma siccome malgrado la dichiarazione fatta antecedentemente dal signor Ministro, quando io parlava in favore degli impiegati della Giunta, malgrado, dico, la fatta dichiarazione che egli non avrebbe accettato nessuna modificazione all'articolo 6 e che lo voleva conservare tale e quale era stato modificato dall'Ufficio Centrale, vedo che adesso si comincia ad introdurre delle variazioni, per prendere in considerazione altri impiegati, che prima pareva non potessero esservi compresi, così io domando al signor Commissario Regio se egli crede che quando venga l'art. 42 e io proponga la mia modificazione, non mi verrà poi detto: ora che l'articolo 6, dove abbiamo già introdotto qualche modificazione, è approvato, non si possono più accettare altre modificazioni.

Se mi è riservata la facoltà di proporre la mia modificazione all'art. 42, la discuterò allora; ma se si credesse che dovesse essere proposta in questo momento, cioè in relazione all'art. 6, piuttosto che perdere l'opportunità di modificare questa legge per un argomento che io credo della più stretta giustizia, farò fin d'ora la mia proposizione.

Presidente. La parola è al Regio Commissario.

Commissario Regio. La proposta alla quale accenna l'onorevole Senatore Paleocapa, concerne piuttosto una quistione transitoria che una quistione generale. Epper- ciò qualunque discussione sulla medesima sarebbe meno opportuna ora, che quando si verrà a parlare delle di- sposizioni transitorie. Ora si tratta delle massime ge- nerali che debbono regolare la concessione delle pen- sioni di riposo agli impiegati civili, e tra queste mas- sime generali non potrebbe trovar luogo una disposi- zione la quale fosse motivata da fatti e circostanze pu- ramente eccezionali.

Presidente. Continua la parola al Senatore Pa- leocapa.

Senatore Paleocapa. Stando le cose in questo modo io non ho altro ad aggiungere. Io non ho fatto che interpellare il Commissario Regio sulla opportunità di presentare una mia proposta relativamente agli impie- gati della Giunta del Censimento. Essendomi risposto che questa proposta troverà sede opportuna all'art. 42, io mi riservo quando il detto articolo verrà in discus- sione, a sottoporla al Senato.

Presidente. Si terrà conto della riserva proposta dal Senatore Paleocapa, e consentita dal Regio Com- missario.

La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Pregherei prima il Senatore Scialoia a dichiarare se ha ritirato il suo emenda- mento....

Presidente. Il Senatore Scialoia non ha formulato un emendamento....

Senatore Di Pollone. Se il Senatore Scialoia desse alla sua proposta la forma di emendamento, io mi ri- serverei la parola per combatterlo.

Poichè ho la parola, mi farò sostenitore di un'osser- vazione che ho inteso, e che pare possa meritare l'at- tenzione del proponente Senatore Arnulfo. Nel proporre l'aggiunta delle tre classi d'impiegati che potevano ri- manere privi di pensione, forse egli non ha avvertito a questa circostanza, che gli impiegati generalmente hanno per condizione ad ottenere la pensione l'obbligo della ritenuta, e gli impiegati appartenenti a queste tre classi ne andrebbero esenti.

Senatore Jacquemoud, Relatore. Questi impiegati sono già sottoposti alla ritenuta.

Senatore Di Pollone. E come la pagano questa ri- tenuta, se non hanno che l'aggio?

Senatore Arnulfo. Domando la parola per un sem- plice schiarimento. Questi impiegati sono soggetti alla ritenuta sopra una media, che il Ministero stabilisce con regolamenti speciali.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la pa- rola, metterò ai voti disgiuntamente le varie parti del- l'art. 6.

Comincerò dal mettere ai voti la prima parte sulla quale non è caduta nè variazione, nè contestazione. La rileggerò:

« Sono considerati come impiegati civili per gli ef-

fetti della presente legge, coloro che nominati dal Go- verno sono retribuiti in tutto od in parte con uno sti- pendio fiso, a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pen- sioni dei militari di terra e di mare. »

Metto ai voti questa prima parte dell'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Adesso occorre mettere innanzi tutto ai voti l'eme- ndamento del signor Senatore Arnulfo, così concepito:

« I ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche sebbene retribuiti solamente con aggio... »

Chi approva quest'emendamento che viene in aggiunta all'alinea dell'articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'ultima parte.

« Gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questa ultima parte dell'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 6.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

TITOLO SECONDO.

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

Art. 7.

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Go- verno nominato al suo primo impiego, o ammesso col Decreto Reale o Ministeriale della qualità di soprannu- merario, di alunno o volontario.

« Non è computato il servizio prestato prima dell'età di venti anni compiuti. »

Senatore Jacquemoud, Relatore. Domando la pa- rola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, Relatore. Siccome l'onore- vole Senatore Scialoia ha fatto un'osservazione sull'ar- ticolo 6 che doveva trovare la sua sede nell'art. 7, io pregherei il Senato di voler rimandare quest'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale a fine di non improvvi- sare un emendamento su quest'articolo.

Quindi se il Senato non avesse difficoltà quest'articolo potrebbe essere rimandato all'esame dell'Ufficio Centrale ond'essere combinato d'accordo col Commissario Regio, e coll'onorevole Senatore proponente.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Era solo per fare l'osserva-

zione già fatta dal Relatore dell'Ufficio Centrale alla quale mi unisco.

Senatore **Castelli Edoardo**. Posto che l'art. 7 pare debba essere rinviato all'Ufficio Centrale per essere emendato, io farò cenno di un emendamento, che ad ogni modo avrei dovuto presentare.

L'articolo 7 stabilisce che:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con *Decreto Reale o Ministeriale* nella qualità di soprannumerario, di alunno o di volontario. »

Evidentemente nessuna di queste indicazioni si può applicare a quei giovani che fanno il loro tirocinio per entrare in Magistratura.

In Magistratura non si conoscono né soprannumerari, né alunni, né volontari, si conoscono unicamente gli uditori; di modo che se quest'articolo fosse votato nei termini nei quali fu proposto, ne verrebbe per conseguenza che il servizio d'uditore non verrebbe calcolato pel conseguimento della pensione.

Secondo la legge del 13 novembre 1859 è stabilito all'art. 12 « Che il tirocinio per le funzioni giudiziarie si compie in qualità di uditore presso l'Ufficio del Pubblico Ministero delle Corti e dei Tribunali di circondario; non che presso l'Ufficio dell'Avvocato dei Poveri. »

Questo è l'unico mezzo di fare il tirocinio per essere ammesso ad uffici effettivi nella Magistratura; ma questo tirocinio dà diritto sicuramente alla pensione, come lo dava quello di semplice volontario che si conosceva prima in Magistratura.

Per conseguenza ripeto, se quest'articolo si lasciasse qual è proposto, i Magistrati verrebbero a perdere un vantaggio che loro dà l'esercizio della qualità di uditore, e quindi, facendo astrazione dalle variazioni a cui deve dar luogo la proposta del signor Senatore Scialoia, io dar luogo la proposta del signor Senatore Scialoia, io credo che l'articolo dovrebbe essere formulato nei seguenti termini:

« Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con *titolo regolare a compiere il tirocinio nell'amministrazione a cui è aggregato.* »

Il tirocinio lo compiono così i volontari come i soprannumerari, come gli alunni, come gli altri uditori. Con un'unica parola si comprenderebbero tutti quelli che cominciano la loro carriera senza stipendio.

Io quindi propongo quest'emendamento col quale non intendo per nulla di escludere le modificazioni che l'Ufficio Centrale ha già indicate.

Presidente. Prima d'interrogare il Senato se voglia far luogo al rinvio di quest'articolo all'Ufficio Centrale proposto dal signor Relatore, aspetterò che siano anche depositi sul banco della Presidenza gli emendamenti dei signori Senatori Scialoia e Castelli.

Allora li leggerò ed il Senato determinerà se sia il caso di comunicarli anche all'Ufficio Centrale: prego

perciò gli onorevoli Senatori proponenti a farmeli avere.

(I Senatori Scialoia e Castelli trasmettono i loro emendamenti al banco della Presidenza.)

L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoia è in questi termini:

« Per gli impiegati remunerati con soli aggi, di cui fa menzione il 2° paragrafo dell'articolo precedente, non è computato il servizio prestato sotto l'impero delle precedenti leggi nelle Province dove non avevano diritto a pensione. »

L'emendamento dell'onorevole Senatore Edoardo Castelli è così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare a compiere il tirocinio nell'amministrazione a cui è aggregato. »

Ora che il Senato...

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Se il Senato me lo permette, io direi due sole parole per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli, il quale io credo tanto più necessario per evitare le questioni che potrebbero nascere relativamente al tirocinio fatto in alcune provincie italiane sotto altre denominazioni, ma perfettamente equiparabili a quello di cui parla il progetto.

Se si indica il nome preciso, tassativo di soprannumerario, di volontario, di alunno, potrebbe nascere il dubbio se si possa questa legge applicare pel servizio prestato non solo come uditore, ma, soggiungo io, anche a quello prestato come ascoltante.

Tutti sanno che in Lombardia il tirocinio nelle funzioni giudiziarie era fatto sotto la denominazione di ascoltante; e per conseguenza affinché non siavi pericolo che questi anni di servizio siano perduti per tutti coloro, che già si trovano nella magistratura dopo aver per altro fatto il loro tirocinio sotto quel nome io appoggio la frase generica proposta dall'onorevole Senatore Castelli applicabile a tutti i casi.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io appoggerò il rimando all'Ufficio Centrale dell'articolo 7, in quanto che non ho veduto che l'Ufficio abbia proposto una nuova dizione dell'articolo stesso, sebbene fosse disposto a ciò fare.

Io mi permetto di far presente al Senato che avendo avuto l'onore di essere invitato ad una seduta dell'Ufficio Centrale, sebbene per un'altra questione, mi sono fatto lecito di osservare che quest'articolo non poteva stare come era concepito, e mi pareva, e forse mi sarò ingannato, di essere riuscito a persuadere di ciò gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale.

La mia osservazione versa sulle parole, *l'impiegato che sarà stato nominato od ammesso con decreto reale e ministeriale*, le quali a mio avviso non potevano contemplare tutti gli impiegati al servizio dello Stato.

Io accennava come col regio decreto delli 8 o del 9 settembre 1861 si fosse adottato un sistema di discen- tramento, per cui i prefetti avevano ricevuto la delega- zione di nominare gli impiegati della forza pubblica, e che perciò, se si fossero mantenute le mentovate parole, le nomine fatte da questi prefetti non avrebbero avuto nessuna efficacia per ottenere la pensione di riposo.

Questo sistema che ora è stato semplicemente ini- ziato, potrebbe anch'essere in seguito allargato; quindi mi pare che sia molto migliore la dizione generale di un titolo regolare e emanato dall'autorità, salvo poi ai regolamenti d'intervenire per l'esecuzione della legge, a determinare la forma con cui questi impiegati do- vranno essere nominati per avere diritto alla pensione.

Queste osservazioni aggiunte alla proposta dell'ono- revole Senatore Castelli mi sembrano di natura tale da esigere di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Mi pare che nei termini nei quali ho avuto l'onore di proporre il mio emendamento all'articolo 7 sia chiarita ogni dubbio compresa quella che molto opportunamente ha indicato l'onorevole Senatore Di Pollone, perchè nel mio emendamento è detto: » *nominati con titolo regolare.* »

Con ciò si ovvierà alla incertezza che poteva lasciare l'espressione *con decreto reale o ministeriale*, e quella di *soprannumerari, di alunni, di volontari*. Non saprei perciò con quale utilità, quando l'Ufficio Centrale non trovi sufficiente questa relazione, non saprei, dico, con quale utilità si sospenderebbe la votazione di questo articolo.

È vero che vi è anche l'emendamento proposto dal signor Senatore Scialoia, ma l'emendamento del Sena- tore Scialoia può servire di un inciso a quest'articolo come l'altro, non è computato il servizio prestato prima dell'età di 20 anni.

Parmi perciò che il rinvio all'Ufficio Centrale non presenti nessuna utilità. —

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la pa- rola.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Cen- trale.

Senatore Jacquemoud, relatore. Veramente l'emenda- mento proposto dal Senatore Castelli non potrebbe essere accettato dall'Ufficio Centrale quale fu presen- tato; esso non si potrebbe votare per ora, imperocchè se l'Ufficio ha sostituito le parole: *decreto reale o mi- nisteriale* a quelle di *titolo regolare*, era perchè non voleva lasciare all'arbitrio dei regolamenti il modo di stabilire in che consiste questo titolo regolare.

L'Ufficio Centrale ha creduto, d'accordo col signor Commissario Regio, che era necessario di stabilire nella legge stessa una norma fissa, invariabile e credo che si potrà fare una redazione sufficientemente precisa e soddisfacente per non aver bisogno di rimettersi al regolamento.

Perciò insisterei affinché il Senato voglia rimandare cogli emendamenti che sono stati presentati, quest'ar- ticolo all'esame dell'Ufficio Centrale.

Senatore Torrigiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torrigiani. Mi permetto di domandare quale sia il significato che si attribuisce alla parola *aggio*, perchè in Toscana non sarebbe intesa, credo, nel senso voluto dal Senato.

Aggio presso di noi non si riferisce che alla moneta, quindi domando quale significato si attribuisce a questa parola, parendomi che nelle leggi sia necessaria la mas- sima chiarezza.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Per *aggio* si intende comunemente quella quota che si riceve da un agente del- l'amministrazione come retribuzione all'opera sua in proporzione delle somme che riscuote per conto dello Stato. Così, per esempio, un ricevitore del registro e bollo ritiene sulle somme che riscuote per applicazione delle leggi di tassa una quota percentuale: questa quota dicesi *aggio*.

Presidente. Non dandosi seguito all'eccitamento sulla parola *aggio*, interrogherò il Senato prima di tutto sul rinvio dell'art. 7 all'Ufficio Centrale.

Chi intende di rinviare all'Ufficio Centrale l'art. 7, non che le due proposte di emendamento, non per anco appoggiate, onde veder il modo di fornire una reda- zione e portarla nella seduta di domani, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Poichè quest'articolo è stato rimandato all'Ufficio Centrale, io pregherei il medesimo di vedere se per avventura quella disposizione assoluta che è nell'ultimo alinea, e che dice « non è computato il servizio prestato prima della età di venti anni compiuti » non venga ad impingere colla disposizione del- l'articolo 9, il quale dice « il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile, ecc. »

Ora parmi che secondo le leggi militari quel servizio sia computato prima degli anni venti.

Non trattengo maggiormente il Senato sopra questo oggetto. Mi sembra però che questo punto meriti di essere chiarito, ed in ciò mi rimetto alla saviezza del- l'Ufficio Centrale.

Presidente. L'Ufficio Centrale se ne farà carico anche nell'esame che seguirà sopra quest'articolo.

Si passa all'articolo 8.

« Il tempo del servizio prestato in uno degli impie- ghi indicati nelle tabelle a, b, c, unite alla presente legge, sarà aumentato del terzo per quelli iscritti nella tabella a, del quarto per quelli iscritti nella

tabella b, e del quinto per quelli inseriti nella tabella c. »

Sarà bene che si dia lettura delle Tabelle.

Tabelle degli impiegati ai quali è applicabile il disposto dell'art. 8 della presente legge.

« Tabella a — Professori nelle università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori.

« Tabella b — Macchinisti, scaldatori, guarda-ten-
ders delle strade ferrate.

« Tabella c — Agenti diplomatici, agenti, giudici, ed interpreti consolari di prima categoria, nel Levante o fuori d'Europa. »

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel si era fatto inscrivere fin da ieri per parlare sull'articolo 8, perciò debbo accordargli la parola prima d'ogni altro.

Senatore **Di Revel**. Il progetto presentato dal Ministro di Finanze relativamente alla legge delle pensioni di riposo, di cui si discorre, era improntato di un principio di uguaglianza fra tutti gli impiegati.

Due sole erano le basi che dovevano servire di norma nella liquidazione delle pensioni; il tempo del servizio prestato e l'ammontare dello stipendio goduto nell'ultimo periodo del servizio. Una sola era l'eccezione che il progetto ministeriale faceva, ed era a favore di una classe di impiegati subalterni, il servizio dei quali è così grave, è così logorante la salute, che credette di dover proporre che il tempo per essi fosse contato in misura maggiore di quello che fosse realmente, onde avvicinarli più presto all'epoca in cui avrebbero potuto conseguire la pensione di riposo; e questi erano i macchinisti, i guarda-ten-
ders e gli scaldatori delle strade ferrate.

Ognuno a prima giunta poteva comprendere quanto giusta, quanto salutare fosse questa eccezione, in quanto che a tutti è noto come il servizio di questi impiegati sia di tanta gravità, sia di tanta fatica che evidentemente la salute ne debba essere facilmente alterata.

Invece l'Ufficio Centrale ha creduto di estendere questa disposizione anche ad altri impiegati di condizione sicuramente molto diversa da quella contemplata nel progetto ministeriale. Poichè mentre mantiene il favore accordato agli impiegati subalterni delle strade ferrate, lo allarga in un modo che credo eccessivo a riguardo di altri impiegati, e questi sono i professori delle Università....

Senatore **Ricotti**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**.... e degli istituti tecnici e quegli altri che sono compresi nella tabella annessa al progetto dell'Ufficio Centrale sotto la lettera a.

A questi è proposto che il servizio venga contato per un terzo di più del reale, cioè, a chi ha 15 anni se ne computano 20: il terzo in sostanza di più di quello che sia realmente. La ragione per la quale l'Ufficio ha fatto tale aggiunta, la sola che abbia a mio giudizio qualche peso, ma che giudico di poca impor-

tanza, è quella che i professori entrano nella carriera assai più tardi che non gli altri impiegati, e che generalmente essi non conseguono un posto di professore, se non che verso i 30 anni, o forse più tardi, perciò non arrivano alla cattedra senza aver fatto studi lunghi e profondi, in sostanza senza essersi posti in condizione di esercitare quel loro importante ufficio colla convenienza che si esige; altre ragioni io non so trovare.

Io osservo, o Signori, che se per taluno dei professori la carriera non comincia che ad un'età più avanzata, che non quella in genere degli altri impiegati, ciò non costituisce la norma solita, ma l'eccezione; poichè anche coloro che intraprendono la carriera dello insegnamento cercano e trovano ad essere impiegati prima di conseguire una cattedra.

Quindi non è rigorosamente esatto il dire che gli impiegati che si dedicano all'insegnamento non comincino ad avere un tempo computabile per la pensione di riposo, se non se quando sono giunti ad un'età avanzata.

Debbo poi fare un'altra osservazione. Non voglio sicuramente mettermi a combattere, a rompere una lancia coll'ordine degli insegnanti, che sarebbe presto spuntata, ma debbo però dire la cosa come mi pare rispetto all'insegnamento, rispetto agli studi; io domando se dopo conseguita una cattedra, la importanza del lavoro, delle occupazioni degli insegnanti sia poi quale si riscontra nella massa generale degli impiegati.

Io sono stato all'Università, come la più gran parte dei miei onorevoli colleghi, molti anni fa, poichè corre il quarantesimo anno da che ho conseguita la laurea. Eravi allora nell'Università di Torino 5 professori di diritto. Insegnavano tutti i giorni, ed avevano uno stipendio dalle due mila lire o poco più, e credo che non fossero inferiori a molti di quelli che si distinguono ora in questa Università, e che coloro che conseguivano la laurea in quell'epoca imparassero, come credo imparino quelli di oggi, il modo di studiare, e che non uscissero inferiori ai presenti. E sempre parlando di quella facoltà di cui ho frequentato le scuole, dirò ancora che credo che il numero dei professori di essa si sia assai aumentato ed anche quintuplicato, e veggio che gli stipendi che erano allora di 2000 circa lire sono portati a circa 6 mila, con facoltà di poter ancora progredire, potendo essi coll'andar del tempo conseguire aumento di stipendio. Io veggio che le pensioni che verrebbero ai professori, pel fatto istesso dell'aumento dello stipendio, debbono riuscire assai maggiori di quelle che fossero per lo passato, dacchè si partirà da una base di stipendio che è per lo meno doppia di quello dei tempi scorsi.

Quanto all'insegnamento poi, non so se sbaglio, ma se sto al calendario dell'Università che ho veduto, mi pare che l'occupazione dei professori non sia più di due o tre lezioni per settimana; godono poi di circa 4 mesi di vacanza e anche più, mentre una parte dei

professori, quelli che appartengono alla facoltà di giurisprudenza, quelli che appartengono alla facoltà dell'arte salutare, quelli che appartengono alle scienze fisiche, come gl'ingegneri, trovano (cosa giusta e naturale) modo di esercire la loro professione per conto dei privati, e quindi hanno benefizi oltre il loro stipendio come professori.

Quindi mi pare che la loro condizione non sia poi così degna di tanti speciali riguardi, per cui relativamente a loro si debba fare una eccezione così grande come quella di calcolare un terzo di tempo maggiore del vero trascorso nell'impiego, nel liquidare la pensione.

Vi è poi un'altra circostanza che parmi cozzare collo spirito della legge, voglio dire il cumulo degli impieghi (e appunto l'impiegato dipendente dal Ministero della Istruzione pubblica ha maggior facoltà di godere certi cumuli che non gli altri impiegati), mentre nella legge si vuole che laddove vi sia cumulo di due stipendi, non si prenda per base il maggiore di essi, ma si prendano le due somme cumulate assieme per stabilire la liquidazione della pensione.

Per tutte queste circostanze, considerando la di molto migliorata condizione degli insegnanti, considerando (e questo non dobbiamo mai perdere di vista) la condizione in cui si trovano le finanze, condizione che è grave per se stessa, e che quando pur si adoperassero tutti i mezzi più efficaci per ricondurle in buon essere, si dovrà durare gran tempo prima di raggiungere l'intento, considerando che le pensioni di riposo sono di 31 e più milioni a carico dello Stato, carico che rappresenta non meno del 5 per cento della rendita generale dello Stato, considerando anche che gli stipendi in generale sono stati aumentati, e che quindi liquidando le pensioni le quote di esse saranno maggiori, io lo dichiaro schiettamente, non posso accostarmi alla proposta dell'Ufficio Centrale, perchè sarebbe una parzialità evidentemente contraria al principio della giustizia distributiva, contraria a quanto si debba fare a riguardo di tutti gli impiegati.

Rispetto l'insegnamento quanto altri mai, ed ho imparato all'università a rispettarlo, ma tengo conto anche di coloro che si applicano ad altre carriere, o che lavorano nelle amministrazioni dello Stato. Io veggio con bigrazia i magistrati i quali cominciano nemmeno essi la carriera in età così precoce come la maggior parte degli altri impiegati; essi debbono essere laureati in legge, e non si consegue la laurea sempre a 20 o 21 anni, nè quando si ha conseguito la laurea in legge, si entra subito in carriera; con tutto ciò io veggio che i magistrati sono costretti a fare lungo tirocinio, ad andare ora qua, ora là, nell'una o nell'altra provincia; e quando vengono finalmente ad ottenere un posto un po' di considerazione, debbono lavorare tutti i giorni continuamente e non hanno che un mediocre riposo nel corso dell'anno.

Del resto non si può dire che la carriera dei professori si limiti all'esercizio della professione.

Vedo che nella Corte dei conti, nella Corte di cassazione e nel Consiglio di Stato, seggono, e meritamente, professori che hanno insegnato nelle università; epperò la carriera non è loro chiusa e possono trovarla anche altrove; ma intanto il fare questa parzialità, questo favore, ai professori, che ora costituiscono pure una classe numerosissima d'impiegati del Governo, credo non sia nè equo, nè secondo lo spirito di giustizia, nè che l'interesse delle finanze consenta di ciò fare. Quindi io propongo di eliminare l'eccezione di cui parla la tabella sotto la lettera a.

Senatore **Matteucci**. Domando la parola.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola il senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. Siccome dai professori dell'università di Torino è stata presentata al Senato una petizione che si riferisce all'articolo in discussione, e che questa petizione è stata rimandata all'Ufficio Centrale, è necessario che se ne dia lettura.

Presidente. Ne darà lettura dopo che gli altri oratori avranno parlato; la parola è al senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Ho domandata la parola per dire alcune cose in favore dei macchinisti, dei guardatenders e degli scaldatori.....

Senatore **Lauzi**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi dispiace avere interrotto il nostro venerando collega senatore Paleocapa, ma mi pare che per la chiarezza della discussione converrebbe fare la divisione dei tre paragrafi della tabella, e che si trattasse prima esclusivamente di quello che parla dei professori, e poi parlare degli altri.

Non facendosi in questa maniera si andrebbe intralciando la discussione, e credo che ciò conferirebbe ben poco alla chiarezza delle idee che si debbono formare i senatori sopra ciascuno degli articoli medesimi.

Chiederei che si limitasse la discussione, mediante opportuna divisione che è di regola, al paragrafo a.

Presidente. Ha perfettamente ragione l'onorevole Lauzi; sicuramente per la chiarezza della discussione è meglio fermarsi esclusivamente su quanto si riferisce al paragrafo a della tabella; ma non sapeva su qual punto volesse parlare l'onorevole Paleocapa. Ora però lo inviterò, se lo crede, ad aspettare che si sia dato sfogo a questa prima parte della discussione, per poi riprendere la parola per l'oggetto che ha accennato.

Senatore **Paleocapa**. Io sono agli ordini del presidente, basta che possa avere la parola quando sarà il momento opportuno.

Presidente. Allora prego i senatori Ricotti e Matteucci di volermi dire se intendono parlare sulla questione che tocca i professori; perchè in questo caso sarà opportuno che si dia prima lettura della petizione dei professori dell'università di Torino a cui alludeva il relatore dell'Ufficio Centrale.

(I senatori Matteucci e Ricotti fanno segni affermativi.)

Presidente. Poichè i senatori Ricotti e Matteucci intendono parlare precisamente sul paragrafo a della tabella indicata nell'articolo 8, a cui io credo che la petizione si riferisca, invito il relatore dell'Ufficio Centrale a darne lettura.

Senatore **Oldofredi**, *Membro dell'Ufficio Centrale (legge).*

« Onorevoli signori Senatori,

« In occasione dell'imminente discussione intorno al nuovo progetto di legge sulle pensioni di riposo recentemente presentato al Senato del Regno, i sottoscritti membri del Corpo Accademico della R. Università di Torino pregano le SS. VV. Onorevolissime a voler porre che sotto le forme di un'apparente eguaglianza, quel progetto di legge verrebbe in realtà ad introdurre per professori universitari un'eccezione ad essi pregiudicevole, e meno conforme alla giustizia.

« Secondo l'accennato progetto, nessuno avrebbe diritto a pensione di riposo, se non dopo 25 anni di lavoro; a condizione inoltre di giustificare i motivi della domanda, ove il petente non abbia raggiunto l'età di anni 65. E dietro le basi progettate per fissare il rispettivo ammontare di detta pensione, soltanto dopo 40 anni di continuo lavoro essa potrebbe pareggiar lo stipendio, con che tuttavia non eccedesse una certa meta.

« Si comprende l'equità di simile base per gli impieghi in generale, nei quali l'impiegato comincia bene spesso la sua carriera prima di 20 anni; poichè, lavorando anche 40 anni di seguito, egli viene ad ottenere, sotto forma di pensione, la continuazione a un dipresso del suo stipendio all'età media di 60 anni, in cui ragionevolmente può ancora sperare qualche anno di meritato riposo. Ma pel professore universitario che raramente comincia la sua carriera prima dei 35 anni, ed il cui lavoro non è certo men faticoso di quello di qualsiasi impiegato, ottenere al più presto la pienezza della pensione di riposo a 75 anni equivale (nella massima parte dei casi) a non potervi giungere affatto.

« In confronto pertanto degli altri stipendiati dal governo, il narrato progetto ritarda in media di 15 anni il diritto alla pensione di riposo per professori dell'Università: vale a dire per quella classe precisamente che dovette fare studi preparatori più lunghi, e consumare intera l'età più verde senza retribuzioni di sorta.

« Egli è su questo riflesso che le costituzioni dell'Università nostra ai 14 anni di servizio davano il diritto al titolo di professore emerito ed alla metà dello stipendio e sulla medesima base un posteriore R. Biglietto stabiliva che 28 anni di lavoro bastino ai professori universitari per conseguire intera la pensione di riposo; col che tuttavia non possono in media ottenerla prima dei 63 anni.

« I sottoscritti vanno persuasi che l'evidente giustizia delle esposte riflessioni fermerà l'attenzione della SS. VV. Onorevolissime; affinchè sotto il velo d'una uniformità

apparente, non venga in realtà nella legge progettata fatto torto ai professori universitari. Solamente la considerazione di questa evidente giustizia, che reclama in loro favore, potrà indurre i sottoscritti a muovere cenno intorno ad una materia di cui torna sempre spiacevole il parlare a chi possa avervi un giorno qualche interesse.»

Presidente. La parola spetta al Senatore Ricotti.

Senatore **Ricotti.** Spiacemi dover prendere la parola contro l'opinione espressa dal Senatore Di Revel verso le cui cognizioni finanziarie ed amministrative nutro un'antica e profonda stima: ma le opinioni mie sono dettate da una profonda convinzione, e, se vogliamo anche, da una certa pratica degli ordinamenti universitari.

Ritenga il Senato che pochissimi hanno nella carriera dell'insegnamento universitario la ventura simile a quella che ebbi io d'entrare giovane nella carriera delle armi: pochissimi entrarono in altre carriere, prima di dedicarsi all'insegnamento universitario.

Quella è eccezione rarissima: la vera regola qual'è?

Bssa può apparire da uno specchio, che fu sottoposto all'Ufficio Centrale, e di cui io posso fare brevisimo cenno al Senato stesso: posciacchè è una base di fatto, da cui si debbe partire in questo argomento, e secondo la quale io credo il Senato debba essere guidato nel suo voto finale. A formare codesto specchio fu scelta una facoltà qualunque, per esempio la facoltà medico-chirurgica. Esso contiene prima di tutto il nome dei soli professori ordinari di essa, perchè se il Senato che i professori straordinari, i supplenti, gli incaricati non hanno carriera: tutto quanto essi adoprano di fatica e di tempo per l'insegnamento non è calcolato per la giubilazione; la carriera universitaria incomincia soltanto da professore ordinario.

Ebbene lo specchio, che sta presso l'Ufficio Centrale, contiene il nome di dieci o dodici professori ordinari della facoltà medico-chirurgica della Università torinese, contiene la data della loro nascita, la data della loro entrata nell'ufficio di professore ordinario e per conseguenza l'età a cui essi giunsero a quest'ufficio.

Che cosa io vedo? uno fu fatto professore di 33 anni, un altro di 51, un altro di 50, un 4° di 43, un 5° di 51, un 6° di 45, un 7° di 44, l'ottavo di 40, il 9° di 47, il 10° di 39, l'11 di 41. Due insegnanti della stessa facoltà dei quali uno è professore straordinario l'altro supplente, e che sembrano designati a divenire professori forse l'anno venturo o fra due o tre anni, non hanno ciascuno meno di 43 a 44 anni, di modocchè noi possiamo già sapere che non saranno professori se non all'età di 45 o 46 anni.

Da questo specchio prendendo la media, cioè dividendo la somma totale delle età per il numero dei professori, si ha la media dell'età alla quale ordinariamente si diviene professori ordinari universitari; se il Senato quale è questa media? sono 43 anni ed un mese: vuol dire dunque che mediamente si diventa professore in un'università a 43 anni e un mese.

Per questo semplice fatto vedrà il Senato molto chiaramente la differenza essenziale che sta tra tutte le altre carriere, giudiziarie, amministrative e politiche e la carriera, se vuoi si così chiamare, universitaria. Nelle altre si entra presso a poco a venti anni, nell'Università si entra a 43 anni ed un mese.

Quando nelle altre carriere l'impiegato conta già 23 anni di servizio....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Ricotti...e di servizio quasi sempre retribuito, quegli che si destina alla carriera universitaria, ha fatto sì una carriera, una carriera laboriosa, una carriera penosa di sacrifici, di mortificazioni, di fatiche, di gravosi pensieri, ma tutta questa carriera non appare sui ruoli, non giova pel suo collocamento a riposo. Di tutto questo non si tien conto; la legge computa la carriera per la giubilazione solo dal momento che taluno entra professore ordinario: quivi solo essa comincia.

Per questo io credo, che essenzialmente la carriera universitaria va scerverata, per il collocamento a riposo, da tutte le altre carriere: essa va misurata con altra misura, ed è per questo che nelle antiche provincie una legge speciale riguardava gl'insegnanti universitari. Secondo questa legge era decretato l'intero stipendio a 28 anni di cattedra, la metà dello stipendio a 14 anni, e proporzionalmente da 14 a 28 anni di servizio. Io credo che, a voler esser logici, appunto perchè la carriera universitaria è così diversa proprio nell'intrinseco ordinamento e nella sua base stessa dalle altre carriere, il meglio sarebbe contemplare i professori universitari con una legge speciale come furono contemplati fino ad ora. Ma per altra parte, essendovi ora l'occasione di fare una legge sulle pensioni di tutto il Regno felicemente riunito, e di fare una legge unificatrice, io credo che si possa transigere su alcuni punti, credo che il corpo insegnante rinunzierà di buona voglia a molti de' vantaggi che gli vennero assegnati colle leggi anteriori, a confronto del bene di veder unificata in una sola legge questa parte importantissima di pubblico servizio.

Tuttavia non si può a meno che fare, direi così, l'inventario dei danni che nascerebbero, confrontando la legge vigente nelle antiche provincie colla proposta fatta dall'Ufficio Centrale.

I danni essenzialmente sarebbero questi:

Sotto la legge suddetta i membri del corpo insegnante delle antiche provincie non avevano bisogno di aver fatto un tirocinio per essere collocati a riposo sulla base dell'ultimo stipendio: bastava aver raggiunto uno stipendio, perchè la pensione fosse regolata sull'ammontare del medesimo.

Inoltre il massimo dello stipendio serviva al massimo della giubilazione; mentre la legge proposta riduce il massimo della giubilazione ai 4/5.

Finalmente a 28 anni vi era giubilazione futura:

mentre, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, appena ai 32 se ne avrebbero i 4/5.

Questi sono sicuramente danni, che risulterebbero al corpo insegnante, ove fossero accettate le proposte fatte dall'Ufficio Centrale soltanto. Non posso poi vedere come si possa accettar quelle che vennero proposte dall'onorevole conte Di Revel. Queste assolutamente disconoscono quello stato di cose così disforme dallo stato corrispondente degli altri servizi amministrativi e giudiziari. Lo disconoscono affatto mettendo a raffronto la condizione tutta particolare dei professori universitari con quella degli altri impiegati diversissima.

Alcune delle ragioni da lui addotte poi vanno incontro a tali obiezioni, che non posso fare a meno che esporne alcune.

Per esempio, il Senatore Di Revel diceva che molti entrano nella carriera universitaria dopo aver fatto altre carriere. Ebbene! In quella tabella, che io ho presentato, non ci è nessuno il quale abbia fatto altra carriera. Si osservi pure nei cataloghi dei professori universitari, e si vedrà, che coloro i quali sono passati per altre carriere prima di entrare in quella di professore all'università, sono pochissimi.

La regola essenziale è quella d'un uomo, il quale si consacra alla scienza, e vi dedicò 20 o 23 anni dopo la laurea, perchè prego nuovamente il Senato di ritenere, che la qualità di professore straordinario, incaricato, supplente non ha diritto alla giubilazione.

Dunque questa difficoltà non mi sembra che possa preoccupare gran che il Senato. Nè credo che possa preoccuparlo grandemente l'altra difficoltà mossa dall'onorevole Senatore Di Revel intorno ai lauti stipendi e alle poche occupazioni del corpo insegnante.

Quanto ai lauti stipendi, io farò tre brevi osservazioni. Prima di tutto dirò che in molte università, anzichè essere stati accresciuti, gli stipendi furono diminuiti; in secondo luogo, che gli stipendi furono accresciuti in tutte le carriere; in terzo luogo, che in qualche provincia, e fra esse in qualche università, gli stipendi erano così esigui, che l'opinione pubblica si risentiva della loro esiguità.

Quanto alle poche occupazioni, sarò d'accordo col conte di Revel, se egli intende parlare delle occupazioni, dirò, obbligatorie. È certo, che il professore universitario non ha da passare cinque, sei od otto ore al tavolino come se fosse impiegato amministrativo; ma il professore universitario deve essere misurato ad un'altra stregua; il professore universitario ha un compito innanzi al paese, innanzi al mondo scientifico. Questo compito gli è grave, questo compito lo seguita non solo alla scuola, ma lo seguita a casa, dappertutto. Egli ha il compito di studiare tutti i progressi della scienza, ha il compito di far progredire questa scienza medesima. Questo carico è grave di sicuro, nè certo si può misurare a ore e giorni; ma appunto è tanto più grave quanto è meno misurabile materialmente; è tanto più grave quanto più impegna il professore presso al

mondo scientifico, e lo mette in obbligo di adempierlo religiosamente. E lo deve adempiere! Siffatto compito poi è reso tanto più grave dopo gli ultimi ordinamenti universitari; pościachè il professore stesso è stimolato dal libero insegnamento, che gli sta in faccia: oltre che è stimolato dall'opinione, la quale veglia sopra di lui; dall'interesse dei parenti degli studiosi, quali hanno l'occhio fisso sopra di lui, e infine da tutto quel movimento di progresso e di miglioramento, il quale lo spinge ad andare avanti.

Un'altra osservazione ho sentito dalla bocca dell'onorevole preopinante, cioè che il professore universitario può passare a carriera superiore.

Prima di tutto farò osservare, quanto sia difficile che un professore di eloquenza greca, di lingua sanscrita possa passare a carriera superiore e diversa.

In secondo luogo, domanderò se sia naturale, se sia utile all'insegnamento, collocare l'insegnante in tale condizione, che per migliorare il proprio stato, sia costretto a desiderare di cambiarlo; se sia conveniente nell'interesse della scienza e dei giovani che vi si dedicano, spingere in tale condizione i professori, che per star meglio, debbano lasciare l'insegnamento dopo molta pratica, ed entrare in altra carriera.

Crede che questo sistema del quale forse si abusò negli anni andati, va smesso; perchè, se si vuole un corpo insegnante, forte, potente, amante veramente del progresso scientifico del paese, bisogna collocarlo in tali condizioni, sia rispetto agli stipendi d'attività, sia rispetto al collocamento a riposo, che esso non abbia a desiderare di uscire dall'insegnamento, di lasciare gli studi di tutta la sua vita, per stringersi in qualche occupazione amministrativa o giudiziaria.

L'insegnante che abbia vestita la toga dell'ufficio suo, non deve smetterla se non quando le forze gli manchino, o quando la morte gli tronchi la sua carriera.

Ora, o signori, non crediate che io abbia parlato solamente nell'interesse degli insegnanti; io credo di aver parlato anche nell'interesse del Governo; parlo di un Governo illuminato, come è il nostro, come deve essere un Governo italiano; il Governo del paese ove ebbero sede e culla loro propria la scienza, le arti e le lettere, ove queste scienze, queste arti e queste lettere debbono averla, e quando non l'abbiano, debbono riacquistarla. Ebbene, o signori, io credo che nell'interesse stesso del Governo, come rappresentante della Nazione, come rappresentante dell'Italia, si debba provvedere meglio di quanto voglia l'onorevole signor conte Di Revel alla giubilazione del corpo insegnante universitario; imperocchè, supponiamo che il corpo insegnante universitario venga, quanto alla pensione, collocato perfettamente sullo stesso piede degli altri impiegati amministrativi; ne avverrà che il professore conterà neanche un anno di servizio quando gli altri ne conterranno 23, pościachè il professore non entrerà in servizio che a 43 anni, come abbiamo veduto.

Ciò ritenuto, dopo 15, dopo 20 anni di cattedra, il

professore avrà 60 anni, 65 anni d'età; potrà egli ancora accudire all'insegnamento con quella forza progressiva che la scienza stessa esige?

Voltiamo gli occhi tutt'attorno; vediamo con quanta energia la scienza si sviluppi; quanti passi fa di giorno in giorno la chimica, la fisica, anzi quasi tutte le scienze e specialmente le naturali. Si può asserire che in 10 anni esse cambiano d'aspetto. Ebbene, quando il professore sia giunto ai 55, ai 60, ai 65 anni, è impossibile che tenga dietro alla scienza; la scienza, per così dire, lo abbandona, o, per dir meglio, lo abbandonano le forze e quell'impeto il quale è necessario per tener dietro alla scienza che va veloce. Allora che cosa succederà? Il professore non sarà giubilabile salvo ad una condizione, di essere gittato sul lastrico. Per altra parte la legge dell'inamovibilità impedirà al Governo di giubilarlo; il professore non sarà capace di fare scuola, perciocchè è vecchio ed è rimasto addietro della scienza; incapace di fare scuola, perciò che tuttavia la legge sull'inamovibilità non permetterà di metterlo a riposo, oppure non permetterà di metterlo a riposo se non a due condizioni, umiliante l'una, e l'altra rovinosa; cioè si comincerà a dichiararlo inetto a fare scuola, sottomettendolo al giudizio del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e poi lo si collocherà a riposo con 1000 o 1500 lire all'anno.

Quest'uomo dunque, dopo aver consumato 23 anni di volontariato per la scienza, dopo aver speso nella scienza 20, 22, 25 anni di sua età, giunto agli ultimi confini della vita, stanco degli sforzi sostenuti, stanco dalle privazioni che egli dovette subire prima di arrivare alla cattedra, sarà gettato sul lastrico, solo, abbandonato, quasi senza nulla. Se non che per spirito d'umanità, succederà altrimenti. Per spirito d'umanità giunto al principio di inamovibilità, il professore sarà mantenuto sulla cattedra, e allora si avrà un insegnamento scadente; oppure non volendosi avere un insegnamento scadente, stombato, senile, si prenderà un altro espediente, si lascerà il professore sull'albo e gli si metterà sulla cattedra un supplente.

Allora si avranno due mali, uno scientifico, in quanto che il supplente male sosterrà una cattedra destinata al professore ordinario; in secondo luogo un danno finanziario, in quanto che il Governo avrà a pagare due stipendi, uno pel professore e l'altro per il supplente; di modo che alla fine dei conti, adottando la conclusione dell'onorevole senatore di Revel, non solamente si offenderebbero, non direi i diritti legali, ma insomma gli interessi più vivi e della scienza e degli scienziati, ma nello stesso tempo si offenderebbe l'interesse stesso scientifico e materiale del Governo, perciocchè il Governo sarebbe costretto a tollerare sulla cattedra un insegnante vecchio, stanco, inetto, oppure a mettergli un supplente, lasciando l'insegnamento molto imperfetto.

In conseguenza io non posso se non unirmi alla proposta dell'ufficio Centrale, ed opinare contro quanto esprimeva l'onorevole preopinante.

Presidente. La parola è al signor Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Siccome io parlo nello stesso senso dell'oratore che or ora ha parlato, la cederei all'onorevole Senatore Di Revel che parla in senso contrario, salvo poi a replicargli.

Presidente. Allora facendosi luogo all'alternativa prevista dal Regolamento avrà la parola il sig. Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Poichè la parola mi venne ceduta da un onorevole professore, contro quanto fu detto da un altro professore, è veramente temerità la mia di mettermi fra due per combattere quanto è stato testè detto.

Io insisto nella mia proposta; il quadro lagrimevole che l'onorevole proponente ha fatto delle condizioni degli insegnanti, io lo dichiaro schiettamente, non mi ha commosso (*Harid*).

Io non vedo che la condizione del Corpo insegnante abbia peggiorato in questi tempi; veggio invece che si è di molto vantaggiata.

Egli ci mette innanzi, fra i professori dell'Università di Torino, lo stato di quelli della Facoltà medica, alla quale, secondo un calcolo dell'età, parrebbe che in media un professore non potrebbe entrare in carica se non all'età di 42 anni.

Io ignorava questa circostanza, sono persuaso della sua esattezza, ma ciò che non credo si è che essa possa servire di norma generale.

Se non vado errato, nelle altre Università, nella stessa Università di Torino vi sono professori ben lontani dallo avere la barba grigia, come parrebbe che dovrebbe essere per tutti coloro che entrano nel santuario dell'Università di Torino; conseguentemente io devo partire da fatti più positivi, più materiali.

È verissimo che per distinguersi all'Università come professori, bisogna aver compiuto studii scientifici e profondi, è però altresì verissimo che molte delle Facoltà, che all'Università si insegnano, permettono ai rispettivi professori di esercitare la loro professione e di lucrare convenientemente, e ciò non solo prima di avere una cattedra, ma anche quando la coprono.

È di fatto che dove una volta erano cinque professori, ora ve n'ha a un dipresso il triplo; ed è pur di fatto che le lezioni non sono che due alla settimana; e non potrebbero essere di più, perchè mancherebbe la possibilità di avere gli insegnanti; per cui resta loro un tempo largo e più che sufficiente per potere con altri mezzi migliorare la loro posizione indipendentemente dalla qualità di professore.

Non credo poi di andar errato nell'asserire che molti di coloro i quali aspirano alla qualità di professori, vi aspirano non per la cattedra in se stessa, ma in quanto, oltre all'onore che loro ne viene, la cattedra dà loro un certo nome nell'esercizio della professione che insegnano.

Ora io dico che non ci dobbiamo illudere, nè con-

siderare la questione sotto un solo punto di vista. Noi abbiamo sentito un'esposizione molto interessante ed eloquente sulla condizione degli impiegati: io vi fo una esposizione, la quale è molto più lagrimevole, quella cioè delle condizioni delle finanze, delle quali vi prego, Signori, non dimenticarvi ogni qualvolta dobbiamo far leggi che possono avere una gravissima importanza.

A coloro che dicono che i professori delle Università, almeno quelli di Torino, avevano una pensione per cui a 28 anni conseguivano l'integrità dello stipendio, ed a 14 la metà, io rispondo che l'integrità dello stipendio d'allora era rappresentato dalla metà di quello che fruiscono ora; quindi sotto questo rapporto non è variata la loro condizione: a 28 anni avevano lire 2jm. a 14 ne avevano 1.500. Ora ne hanno 6.000, ed a 25 anni ne avranno 3.000, e per conseguenza, anzi che perdere, io credo che abbiano guadagnato.

Del resto io non trovo per nulla ingiusto questo trattamento che è conforme ai principii generali proposti dal Governo, il quale ancor non ha detto se accettava o no la fatta proposta, e trovo anzi consciamente che questa sarebbe una parzialità, un privilegio a cui nelle nostre condizioni attuali nessuno deve aderire.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Mi dispiace di dover abusare della pazienza del Senato, ma avrei rimorso se non dicessi poche parole per difendere una causa che io credo perfettamente giusta.

Nessuno è più di me persuaso e penetrato della necessità di osservare le regole della più stretta economia, ma io dichiaro però che queste regole non devono andare oltre certi limiti, oltre i quali sonvi gravi interessi da difendere dagli eccessi, ed anche regole di buona amministrazione da rispettare.

L'onorevole conte Di Revel considera gli insegnanti come tutti gli altri impiegati amministrativi, ne misura le ore del servizio, e li tiene quasi in conto di impiegati di gabella, od impiegati qualunque, i quali lavorano per un determinato tempo, mentre come diceva l'onorevole senatore Ricotti, egli è evidente che dai professori, dai membri del Corpo insegnante si fa qualche cosa di più d'un semplice amministratore.

Nel servizio che prestano i professori, non sono da considerarsi solo come insegnanti, non come individui che solamente devono per tre, quattro ore della settimana andare all'Università ad insegnar certe materie. Vi sono nel corpo insegnante delle funzioni ben più elevate ancora e che meritano grande considerazione.

Credo che nessuno in questo recinto mi vorrà negare che gli uomini di scienza rendono al paese servizi e lustro che non si valutano.

Nessuno ha mai potuto valutare nè lo potrebbe quanto ha fatto Volta colla sua pila; nessuno ha mai mostrato che cosa valgono le storie del Machiavelli; sono il primo pur troppo a riconoscere che nelle nostre università le condizioni degli studii sono oggi ridotte infe-

lici per il numero eccessivo delle università stesse, ma è pur di là che vien ancora quel poco che il paese produce; è pur di là che la gloria scientifica e letteraria dell'Italia è proceduta e tornerà a procedere, quando gli studi si rialzeranno.

Intanto è certo che si nuocerebbe grandemente a questa produzione intellettuale anche scarsa e che è pure il carattere più brillante di ogni paese, e che importa soprattutto per noi che non abbiamo mai contato al mondo e non monteremo che sotto questo aspetto, si nuocerebbe, dico, non favorendo per quanto si può gli interessi del Corpo insegnante.

Si dice che gli insegnanti hanno oggi grandi stipendi, che la loro condizione economica è molto migliorata; ma bisogna considerare che questa condizione estremamente mediocre, eccessivamente mediocre alcuni anni sono, non si è fatto che migliorarla leggermente se si considera quello che si è fatto in altri paesi per professori delle grandi università. I nostri professori hanno ancora uno stipendio molto inferiore a quello che hanno i professori delle facoltà in Francia, e dell'università di Germania.

Nel Belgio stesso i professori hanno 7000 ed 8000 lire ed i nostri professori non ne hanno 5000 che nelle grandi università.

È indubitato che se avessimo grandi stipendi, non si parlerebbe di pensioni, non vi si sarebbe forse mai pensato.

Nelle università dove sono grandi stipendi, come in Inghilterra, si fa quello che la libertà vera insegna di fare, cioè di lasciare ad ognuno di fare economia per conto proprio; ma nel caso nostro gli stipendi, ripeto, sono così tenui che è stato necessario ricorrere alla legge delle pensioni, e queste leggi in tutte le provincie italiane hanno sempre contenuto eccezioni o riguardi speciali per il Corpo insegnante; e la legge che ora discutiamo fece già a quest'ora una cattiva impressione in molte provincie e specialmente in Toscana dove le pensioni dei professori erano regolate con una maggior larghezza; se noi aggiungeremo anche questa disposizione che si vorrebbe portare ora dal progetto ministeriale, sono sicuro che la legge non solo sarebbe non provvida, ingiusta, per le ragioni che si sono dette, pel Corpo insegnante, ma che sarebbe anche politicamente dannosa.

Bisogna poi considerare, quando si parla di professori, che essi sono oggi in concorrenza con gli impiegati amministrativi e soprattutto colle carriere commerciali e industriali.

Non c'è oggi un giovane ingegnere il quale non riesca anche con scarse cognizioni e studi minori di quelli di un professore, ad aver uno stipendio maggiore di quello che ha un professore di un'Università primaria. Oggi coi grandi lavori pubblici che ci sono, in poco tempo un ingegnere ha 10 o 12 e più mila lire di stipendio.

Un professore nostro non potrà mai arrivare a questo punto, fosse un Lagrangia.

Se voi volete far concorrenza alla carriera industriale e commerciale, se volete strappare da queste carriere industriali coloro che devono far fiorire le scienze nel paese, che devono far risplendere le lettere, che devono restituirci questa gloria, bisognerà pur far loro una posizione mediocre, e ciò tanto più per quelli che si dedicano all'insegnamento con grandi sacrifici fatti negli studi. Non si danno professori, come l'onorevole Ricotti lo ha provato, prima di 38 o 40 anni; ma prima di arrivare ad esser professore, bisogna aver studiato in una Università, e dopo aver studiato ed essere uscito dall'Università, bisogna ancora studiare per 10 o 12 anni.

Tutti noi oggi professori abbiamo dovuto spendere una parte, forse tutto il nostro patrimonio per arrivare ad una cattedra a quella età. La carriera del professore è faticosa. Si ha bel dire che il professore fa lezioni di un'ora, e che la cosa è finita. Se vuol fare il suo dovere, non si contenta di quello, bisogna che continui a studiare. Un professore non è solo un distributore agli studenti di cognizioni, di teorie scientifiche: un professore è un uomo destinato a fare progredire le scienze, a produrre delle opere e delle scoperte: deve lavorare e continuare a studiare costantemente.

L'opera del professore non è quindi mai finita, e non è finita quando è finito il suo insegnamento.

Ripeto dunque che credo che il Senatore Di Revel fedele e rispettoso a quelle regole di stretta economia che rappresenta giustamente qui dentro, per le cognizioni che ha più precise di molti di noi dello stato delle finanze, le applichi però troppo rigorosamente in questa occasione, e non valuti abbastanza il valore dell'ufficio prestato dai Professori.

Il Corpo insegnante, per essere le nostre Università troppe e quindi necessariamente imperfette, non splende pur troppo in paese, come spero splenderà un giorno, e come splende presso gli altri popoli. Ma di certo presso gli altri popoli questa classe appunto per il lustro che rende al paese, è considerata a parte e ad essa si usano riguardi speciali.

Per queste ragioni ritengo che dobbiamo essere grati all'Ufficio Centrale di aver fatta questa eccezione, e soprattutto di non aver confuso i Professori coi macchinisti o fochisti, come si sarebbe fatto non considerandoli particolarmente. C'è qualche cosa da far stringere le viscere di un vecchio professore, quando si vedono i professori quasi mescolati coi fochisti, coi macchinisti.

Per tutte queste considerazioni le quali stabiliscono una condizione eccezionale per i professori in questa legge e per quella maggiore soprattutto che importa dare al Corpo insegnante una condizione speciale che valga ad attirare all'insegnamento quelli ingegni eletti che hanno amore alla scienza, e che oggi sono distratti dalle attrattive delle altre carriere, prego il Senato a voler votare la Tabella come è stata proposta dall'Ufficio Centrale. Spero che il Senato vorrà pigliare in

considerazione queste ragioni, le quali hanno una grandissima importanza anche politicamente riguardate.

Parliamo sempre di grandi economie: desidero ardentemente che se ne facciano; ma sono sicuro che la più piccola economia che si facesse sopra un capitolo qualunque dei Ministeri della guerra e della marina varrebbe venti, trenta, quaranta volte di più di questa che si vorrebbe fare dal progetto ministeriale e a compensare lo Stato di quella piccolissima spesa destinata a dare un incoraggiamento di più al corpo insegnante. Forse la decima o la centesima parte del prezzo di una fregata corazzata vale la somma che lo Stato oggi deve spendere per questa concessione al corpo insegnante.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ella ha parlato due volte.

Voci. Parli! parli!

Presidente. Il Senato le concede di parlare.

Senatore Di Revel. Io ho combattuto gli emendamenti fatti dall'Ufficio Centrale e sostenuto il progetto di legge.

L'onorevole preopinante combatte ora quel che ha proposto altra volta.

Il progetto di legge è stato presentato al Senato sotto l'amministrazione della quale faceva parte il signor Senatore Matteucci. Quindi io mi associo a lui quando era Ministro, dissento ora che non lo è. *(Istoria.)*

Senatore Matteucci. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. La cedo al signor Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Capisco bene che l'osservazione del Senatore Di Revel possa far sorridere il Senato: ma non so realmente, se bene si consideri, quanta importanza possa avere.

Confesso (commetto pur ora una specie d'indiscretezza, ma dico la verità), confesso di aver sentito parlare della legge delle pensioni per la prima volta da che se ne è aperta la discussione in Senato.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola non per ripetere in modo sicuramente meno autorevole le ragioni che sono state svolte dall'onorevole Senatore Ricotti e dall'onorevole signor Senatore Matteucci, ma appunto perchè credo che sia bene che anche la voce di chi non ha l'onore di appartenere all'Università, di chi non può esser noverato nella schiera dei dotti, possa farsi sentire favorevole al progetto dell'Ufficio Centrale. Mi limiterò a pochissime osservazioni.

Prima di tutto dirò che i professori dell'Università di Pavia i quali forse un poco troppo tardi conobbero la legge sulle pensioni, non sono stati a tempo a mandare una petizione, come ne avevano pensiero, che potesse essere presa in considerazione dall'Ufficio Centrale.

Dirò però che uno di questi professori ha svolto egregiamente le ragioni che militano a favore dei professori per lo accorciamento del tempo necessario ad avere una conveniente pensione, ma ha pensato di svolgerle in diversi articoli di giornale, che ebbero il solo torto di venire troppo tardi.

Limitandomi pertanto ad alcune osservazioni brevissime, dirò che l'onorevole Senatore Di Revel rimarcava che il professore che tale diventa presso una università in un'età alquanto avanzata, può avere avuto impieghi in altra carriera prima di diventare professore d'università; osservo che oltre all'essere questo un caso eccezionale (come ha rilevato il Senatore Ricotti,) occorre ritenere che il tempo passato in altra carriera non gli verrà valutato per l'aumento. La legge dice evidentemente, chiarissimamente che si valuta col terzo di più il solo tempo passato nell'istruzione universitaria.

Del resto che il professore oltre tutte le doti di cui deve essere fornito, logori nell'adempimento delle sue funzioni l'intelletto che si stanca più presto che non il corpo, ed anche il corpo stesso, è ben naturale: ho sempre sentito dire che la vociferazione necessaria per l'insegnamento da una cattedra è cosa che logora grandemente le forze del corpo, le forze vitali.

Così per il professore, come fu ben rimarcato dai preopinanti, se per essere al corrente di tutte le scoperte, e dei miglioramenti che accadono nelle scienze, non deve cessare dallo studiare, dacchè diventa professore, ma deve anzi continuare con maggiore assiduità, è ben naturale che anche si logori la salute, in particolare la vista, tanto quanto l'impiegato che passa alcune ore di più nell'amministrazione.

Penso che la poca attenzione che il Senato mi presta, derivi dalla persuasione che questa discussione sia superflua, e che senza dubbio debbano essere accolte le proposte dell'Ufficio Centrale, epperò pongo fine al mio discorso.

Presidente. Vedo che il Senato è scarso di numero, e non credo che ci sia più il numero legale, perciò si rimanda a domani il seguito della discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).